



# Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile

A.C. 3418

Nota di verifica n. 419  
1 marzo 2022

## Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3418
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021
Relatore per la Commissione di merito:	La Marca
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>L'Accordo</b> ha come sue finalità quelle di semplificare le procedure amministrative applicabili, assicurare condizioni di reciprocità e garantire collaborazione e scambio di informazioni (articolo 1).</p> <p>Vengono individuate le categorie di cittadini italiani e canadesi beneficiari dell'Accordo come: coloro che intendano viaggiare nel Paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie; se titolari di un titolo di studio post secondario per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale; studenti iscritti in istituti di livello post professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio (articolo 2).</p> <p>Si definiscono i requisiti che devono essere</p>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che l'applicazione dell'Accordo in esame non implica nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>L'attività di rilascio di documenti prevista dall'articolo 5, par. 3, non determina nuovi o maggiori oneri a carico degli sportelli unici per l'immigrazione, delle questure o degli ispettorati territoriali del lavoro, poiché tale attività è già svolta dai predetti uffici in forza del Memorandum d'intesa tra Italia e Canada sugli scambi giovanili del 18 ottobre 2006, tuttora vigente. La RT precisa, inoltre, che l'Accordo non esonera i cittadini canadesi dal pagamento dei diritti previsti per l'emissione del visto e del permesso di soggiorno.</p> <p>L'Accordo non istituisce strutture nuove o nuovi</p>

soddisfatti e la documentazione che deve essere fornita dai cittadini italiani e canadesi per poter accedere ai benefici previsti dall'Accordo (articolo 3).

Il cittadino beneficiario dell'accesso può beneficiare di un massimo di due partecipazioni per un periodo di ciascun soggiorno non superiore a dodici mesi (articolo 4).

Sul rilascio dei documenti ciascuna Parte si impegna ad agevolare le procedure di ingresso a favore dei cittadini idonei dell'altra Parte e consente ai giovani tra 18 e 35 anni idonei di ottenere un'autorizzazione per svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi (per non più di due partecipazioni autorizzate), anche presso un unico datore di lavoro. In particolare, il paragrafo 2 prevede che il Canada rilasci a cittadini dell'altra Parte idonei una lettera di presentazione e, ove previsto, un visto di residenza temporanea o un'Autorizzazione elettronica di viaggio. Analogamente per Parte italiana, il paragrafo 3, prevede che venga rilasciato ai cittadini canadesi idonei un visto valido per un massimo di 12 mesi, nel quale sia indicato il periodo di permanenza e la categoria del soggiorno (articolo 5).

I beneficiari dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per gli standard occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro; le Parti si impegnano a sviluppare standard di servizio (articolo 6).

L'Accordo è applicato dalle parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia all'appartenenza all'Unione europea (articolo 7).

Le Parti determinano annualmente, mediante scambio di note diplomatiche, il numero massimo di cittadini che potrà beneficiare dell'Accordo (articolo 7, paragrafo 2). Viene istituita la Commissione di controllo per l'attuazione e il monitoraggio dell'Accordo, composta da rappresentanti delle autorità governative di ciascuna Parte responsabili per l'attuazione dell'Accordo medesimo (articolo 7, paragrafo 4).

Sull'informazione e la promozione dell'Accordo si prevede la diffusione sui rispettivi siti internet del Governo delle informazioni relative alle procedure necessarie per presentare la richiesta di partecipazione (articolo 8).

Infine, si riportano le consuete disposizioni finali convenzionali (entrata in vigore, emendamenti, estinzione, risoluzione delle controversie e sospensione), stabilendo altresì al paragrafo 3 che all'entrata in vigore dell'Accordo in esame

meccanismi da finanziare, ma si limita a prevedere la generale possibilità di accesso al mercato del lavoro da parte dei soggetti interessati alle condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Per quanto concerne la Commissione di controllo prevista dall'articolo 7, i suoi membri apparterranno al personale dei dicasteri competenti per l'applicazione dell'Accordo (affari esteri e cooperazione internazionale, interno, lavoro e politiche sociali, istruzione, università e ricerca) e si riuniranno esclusivamente in modalità di videoconferenza, eventualmente coadiuvati dalle rappresentanze diplomatiche italiane in Canada, con esclusione della corresponsione ai suddetti membri di qualsiasi compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Ne consegue, quindi, l'esclusione di qualsiasi onere a carico dell'erario.

Dall'Accordo, pertanto, non discendono nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle amministrazioni competenti, ivi comprese le statistiche di cui all'articolo 7, paragrafo 5. Tali amministrazioni provvederanno, quindi, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<p>cesserà di produrre effetti il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada concernente un Programma di scambi giovanili, firmato ad Ottawa il 18 ottobre 2006 (articolo 9).</p>	
---	--

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p><b>Articolo 3:</b> prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile. Lo strumento da ratificare sostituirà il vigente Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada in riguardante i un programma di scambi giovanili (vacanze-lavoro), firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006.

Il nuovo accordo prevede, in particolare, l'estensione per la parte italiana del permesso di lavoro a 12 mesi e l'introduzione di due nuove categorie di partecipanti (gli *Young Professionals* e gli *International Co-op*).

Si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui l'applicazione dell'Accordo in esame non implica nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Infatti, la relazione medesima evidenzia la mancata istituzione di strutture nuove o di nuovi meccanismi da finanziare, il fatto che l'attività di rilascio di documenti (articolo 5, par. 3) viene svolta delle questure o degli ispettorati territoriali del lavoro sulla base del precedente Memorandum, mentre l'elaborazione delle statistiche sul numero dei cittadini beneficiari dell'accordo (articolo 7, paragrafo 5) o anche le attività relative all'informazione e alla promozione dell'Accordo tramite i siti internet del Governo per presentare la richiesta di partecipazione (articolo 8) viene effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno dunque rilievi da formulare alla luce dei chiarimenti sopra riportati.

Con particolare riferimento alla Commissione di controllo (articolo 7, comma 4), la RT afferma che i suoi membri apparterranno al personale dei dicasteri competenti per l'applicazione dell'Accordo e si riuniranno esclusivamente in modalità di videoconferenza, eventualmente coadiuvati dalle rappresentanze diplomatiche italiane in Canada, con esclusione della corresponsione ai suddetti membri di qualsiasi compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Tale esclusione, evidenziata dalla relazione tecnica, non risulta peraltro espressamente prevista dalla clausola di neutralità inserita all'art. 3 del disegno di legge di ratifica: in proposito appare quindi opportuno acquisire la valutazione del Governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria e prevede, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, sostituendo al comma 1 dell'articolo 3 le parole: "del bilancio dello Stato" con le seguenti: "della finanza pubblica".

Su tale aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

